PARERE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2002

relativo al piano per l'eliminazione dei residui radioattivi provenienti dalle modifiche al sito della centrale nucleare di Isar KKI, Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom

(2002/C 208/02)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Il 30 gennaio 2002, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, dati generali relativi al progetto per l'eliminazione di residui radioattivi risultanti dalle modifiche al sito della centrale nucleare di Isar KKI.

Sulla base di questi dati, la Commissione ha ritenuto che il progetto riguardava modifiche a un piano esistente sul quale era già stato formulato un parere. La Commissione ha inoltre considerato che l'impianto di stoccaggio intermedio per il combustibile irraggiato risultante da queste modifiche è progettato per funzionare fino a 40 anni e poi rimanere in esercizio dopo la disattivazione e lo smantellamento dell'impianto esistente. Dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha espresso il seguente parere:

a) le modifiche previste non richiedono cambiamenti agli esistenti limiti autorizzati per gli scarichi gassosi e liquidi;

b) le modifiche previste non hanno conseguenze per quanto riguarda i rifiuti radioattivi solidi derivanti dal funzionamento dell'impianto esistente;

c) le modifiche previste non hanno conseguenze per quanto riguarda gli scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell'entità considerati nei dati generali del piano esistente.

In conclusione, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalle modifiche al sito della centrale nucleare di Isar KKI, situato nella Repubblica federale di Germania, sia nel corso del normale funzionamento, sia nel caso di incidente del tipo e dell'entità considerati dai dati generali non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2002

relativo al piano per l'eliminazione dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore veloce di Dounreay dell'UKAEA, situato nel Regno Unito, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom

(2002/C 208/03)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Il 4 febbraio 2002 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, dati generali relativi al progetto per l'eliminazione dei residui radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore veloce di Dounreay dell'UKAEA, situato nel Regno Unito.

Sulla base di questi dati e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha espresso il seguente parere:

a) la distanza tra l'impianto e il territorio più vicino di un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di circa 370 km;

b) in condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non sono tali da provocare un'esposizione significativa dal punto di vista sanitario della popolazione di altri Stati membri;

c) i residui radioattivi solidi ad attività intermedia e a bassa attività sono stoccati sul sito;

d) nel caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di eventuali incidenti del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi suscettibili di raggiungere la popolazione di altri Stati membri non sarebbero significative dal punto di vista della salute.

In conclusione, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore veloce di Dounreay dell'UKAEA, situato nel Regno Unito, sia nel corso del normale funzionamento, sia nel caso di incidente del tipo e dell'entità considerati dai dati generali non rischia di comportare une contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

PARERE DELLA COMMISSIONE

30 agosto 2002

relativo al piano per l'eliminazione dei residui radioattivi provenienti dalle modifiche al sito della centrale nucleare di Neckarwestheim GKN, Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom

(2002/C 208/04)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Il 12 febbraio 2002, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, dati generali relativi al progetto per l'eliminazione di residui radioattivi risultanti dalle modifiche al sito della centrale nucleare di Neckarwestheim GKN.

Sulla base di questi dati, la Commissione ha ritenuto che il progetto riguardava modifiche a un piano esistente sul quale era già stato formulato un parere. La Commissione ha inoltre considerato che l'impianto di stoccaggio intermedio per il combustibile irraggiato risultante da queste modifiche è progettato per funzionare fino a 40 anni e poi rimanere in esercizio dopo la disattivazione e lo smantellamento dell'impianto esistente. Dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha espresso il seguente parere:

a) le modifiche previste non richiedono cambiamenti agli esistenti limiti autorizzati per gli scarichi gassosi e liquidi;

b) le modifiche previste non hanno conseguenze per quanto riguarda i rifiuti radioattivi solidi derivanti dal funzionamento dell'impianto esistente;

c) le modifche previste non hanno conseguenze per quanto riguarda gli scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell'entità considerati nei dati generali del piano esistente.

In conclusione, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalle modifiche al sito della centrale nucleare di Neckarwestheim GKN, situato nella Repubblica federale di Germania, sia nel corso del normale funzionamento, sia nel caso di incidente del tipo e dell'entità considerati dai dati generali non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.
